

## REGOLAMENTO C' : 5 A

<i>Leggi articolo</i>	<b>art. 1</b>	<b><u>ISCRIZIONE AL FONDO</u></b>
<i>Leggi articolo</i>	<b>art. 2</b>	<b><u>PRESTAZIONI</u></b>
<i>Leggi articolo</i>	<b>art. 3</b>	<b><u>FUNZIONAMENTO DEL FONDO</u></b>
<i>Leggi articolo</i>	<b>art. 4</b>	<b><u>EROGAZIONE PRESTAZIONI</u></b>
<i>Leggi articolo</i>	<b>art. 5</b>	<b><u>DIRITTO ALLE PRESTAZIONI</u></b>
<i>Leggi articolo</i>	<b>art. 6</b>	<b><u>DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI</u></b>
<i>Leggi articolo</i>	<b>art. 7</b>	<b><u>QUOTE DI SERVIZIO OO.AA e OO.SS</u></b>
<i>Leggi articolo</i>	<b>art. 8</b>	<b><u>RECESSO</u></b>
<i>Leggi articolo</i>	<b>art. 9</b>	<b><u>SANZIONI</u></b>
<i>Leggi articolo</i>	<b>art. 10</b>	<b><u>GESTIONE DELL' EBAM-FIAM</u></b>
<i>Leggi articolo</i>	<b>art. 11</b>	<b><u>DIRITTO ALLE PRESTAZIONI</u></b>

### **art.1 Iscrizione al Fondo**

[Torna all'indice](#)

Le aziende artigiane che intendono aderire al FIAM dovranno rimettere domanda di iscrizione al Fondo su appositi modelli (modelli 1-2-3). All'atto dell'iscrizione ogni impresa è tenuta al versamento di € 26,00 (ventisei/00) quale quota di adesione fissa non rimborsabile e di € 10.50 (dieci/50) per ogni lavoratore dipendente a titolo di anticipazione, con esclusione dei lavoratori a domicilio, rimborsabili all'atto della cessazione dal FIAM alle aziende in regola con i versamenti, tale quota sarà successivamente versata per ogni unità lavorativa aggiuntiva.

I datori di lavoro dovranno comunicare mensilmente i dati relativi ai dipendenti occupati, con esclusione dei lavoratori a domicilio, imponibile contributivo del mese (mod. 4), e se nuovo assunto i dati anagrafici, e codice fiscale. L'iscrizione al FIAM è vincolante per 24 mesi e in mancanza di recesso di cui all'art. 8, si rinnova di anno in anno.

### **art.2 Prestazioni**

[Torna all'indice](#)

L'iscrizione al FIAM si completa con l'adesione al modulo Lavoro al quale si potrà aggiungere facoltativamente il modulo Sicurezza o Assistenza od entrambi.

Ogni modulo comporta una propria aliquota di contribuzione e precisamente: per il Lavoro l' 1,20%, per la Sicurezza lo 0,50% e per l'Assistenza lo 0,80% oltre alla quota di funzionamento pari allo 0,15% a carico dell'azienda e allo 0,10% a carico dei lavoratori, ognuna delle quali calcolata sul monte salari dei dipendenti; le prestazioni sono inderogabilmente legate ai moduli cui si è aderito.

### **MODULO LAVORO (obbligatorio)**

#### **ISTITUTI CONTRATTUALI**

Rimborsi alle aziende delle integrazioni di loro competenza degli istituti contrattuali di

malattia, infortunio, malattia professionale e maternità, come previsti dai C.C.N.L. applicati di fatto dalle singole imprese, le stesse dovranno presentare apposita richiesta (Mod. 7) debitamente compilata allegando la copia della busta paga e relativa certificazione:

**In caso di malattia** Certificazione medica.

**In caso di infortunio** Certificazione medica di apertura e chiusura dell'evento con relativo prospetto di liquidazione Inail.

**In caso di maternità** Certificazione medica.

### **CONTRIBUTO PER FORMAZIONE APPRENDISTA**

Contributo del 35%, con un massimale lordo di € 250,00 sulla paga lorda oraria per l'inserimento dell'apprendista,

erogabili al termine delle ore previste di formazione esterna all'azienda per il primo anno.

L'apprendista deve essere iscritto al Fiam dal mese successivo a quello della sua assunzione.

Le aziende dovranno presentare apposita richiesta (Mod. 7) debitamente compilata allegando la copia dell'attestato di frequenza ai corsi.

### **MODULO SICUREZZA (facoltativo)**

#### **VISITE MEDICHE OBBLIGATORIE**

Le aziende per essere rimborsate delle visite mediche obbligatorie e di prima assunzione, dovranno presentare

apposita richiesta debitamente compilata (Mod. 7) e copia della fattura o ricevuta intestata all'azienda, attestante la visita medica, rilasciata dal medico o da struttura medica autorizzata. Il rimborso è per un massimo di € 60,00 a dipendente per anno solare. Farà fede il numero dei dipendenti del mese della fattura o ricevuta.

#### **DISPOSITIVI DI PROTEZIONE**

Sull'acquisto di dispositivi di protezione individuale previsti dai C.C.N.L. e dalle leggi vigenti e della cassetta di pronto soccorso e degli estintori, tute e camici da lavoro, l'Ebam-Fiam, dietro presentazione di apposita richiesta debitamente compilata (Mod. 7) e copia della fattura di acquisto quietanzata, rimborserà all'azienda il 50% della spesa al netto d'IVA con un tetto massimo di € 90,00 a dipendente per anno solare. Farà fede il numero dei dipendenti del mese della fattura o ricevuta.

#### **ASSEGNO PER INFORTUNIO CON INVALIDITÀ PERMANENTE**

La denuncia dell'infortunio deve avvenire entro e non oltre 90 giorni dall'evento pena la decadenza del diritto, con indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificati medici indicanti la percentuale di invalidità permanente presupposta in base alla tabella INAIL DPR 1124. Se il beneficiario è artigiano o collaboratore familiare allegare la visura artigiana previdenziale rilasciata dall'albo delle imprese artigiane. Il massimale è di € 26.000,00 con una franchigia del 5 per cento, se il danno supera il 50 per cento viene a decadere la franchigia, se supera il 66 per cento viene liquidato il 100 per cento. Se vi fosse discordanza tra il medico di parte e il medico dell'assicurazione, le parti accetteranno la decisione di un arbitrato.

## MODULO ASSISTENZA (facoltativo)

### INDENNITÀ DI MATERNITÀ EXTRACONTRATTUALE E ARTIGIANA

Verrà riconosciuta a tutte le lavoratrici assenti, il cui contratto di lavoro non prevede l'integrazione da parte dell'azienda, nei due mesi prima del parto e nei tre mesi ad esso successivi una integrazione del trattamento Inps fino a garantire il 100% della retribuzione di fatto netta, dietro presentazione di apposita richiesta debitamente compilata (Mod. 7), allegando busta paga e certificazione medica.

Alle artigiane o collaboratrici familiari verrà garantita una integrazione fino al raggiungimento del salario convenzionale Inps, dietro presentazione di apposita richiesta debitamente compilata (Mod.7), allegando il certificato medico presentato all'Inps e la Visura artigiana previdenziale rilasciata dall'Albo delle imprese artigiane emessa da non più di 90 gg.

### INDENNITÀ DI RICOVERO OSPEDALIERO

Per ottenere l'indennità di ricovero ospedaliero da malattia o infortunio il beneficiario dovrà presentare apposita richiesta debitamente compilata (Mod. 7) entro e non oltre 90 giorni dalla uscita pena la decadenza del diritto, allegando il certificato di ricovero e di dimissione. Se il beneficiario è artigiano o collaboratore familiare allegare Visura artigiana previdenziale rilasciata dall'albo delle imprese artigiane. La diaria giornaliera è di € 65,00 lordi per i titolari, soci e collaboratori familiari e di € 35,00 lordi per i dipendenti per un massimo di 50 giorni per anno solare e con esclusione del primo giorno per ogni ricovero.

### MALATTIA ARTIGIANA

Viene riconosciuta una indennità di malattia ai titolari, soci e collaboratori familiari regolarmente iscritti all'Inps.

L'erogazione è pari a € 50,00 al lordo delle ritenute di legge per un massimale annuo di 30 giorni (con esclusione di eventuali periodi di ricovero ospedaliero) e una franchigia di due giorni per ogni giorno di malattia. Per ottenere l'indennità di malattia, il beneficiario dovrà presentare apposita richiesta debitamente compilata (Mod. 7) entro e non oltre 90 giorni dal termine dell'evento pena la decadenza del diritto, allegando la Visura artigiana previdenziale rilasciata dall'Albo imprese artigiane, e il certificato del medico curante attestante il periodo di malattia.

## art.3 Funzionamento del Fondo

[Torna all'indice](#)

Al funzionamento dell'Ebam-Fiam provvederanno le aziende artigiane ed i lavoratori nella misura dello 0,25% di cui lo 0,15% a carico delle imprese, lo 0,10% a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione globale lorda corrisposta.

## art.4 Erogazione prestazioni

[Torna all'indice](#)

Il rimborso sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa in ogni sua parte.

#### **art.5 Diritto alle Prestazioni**

[Torna all'indice](#)

**Si ha diritto alla erogazione delle prestazioni solo se la ditta è in regola con i versamenti al Fondo. La richiesta di prestazione deve pervenire all'Ebam-Fiam entro e non oltre 90 giorni dal termine dell'evento.**

#### **art.6 Determinazione dei Contributi**

[Torna all'indice](#)

Il contributo da versare è determinato sulla retribuzione lorda di fatto corrisposta secondo le seguenti percentuali:

- 1,20% Modulo Lavoro
- 0,50% Modulo Sicurezza
- 0,80% Modulo Assistenza

I contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori devono essere versati a cura delle aziende sul c/c bancario o postale indicato dal Consiglio di Amministrazione.

Il versamento dovrà essere effettuato mensilmente, entro il 20° (ventesimo) giorno successivo alla scadenza mensile (Mod. 4).

**Il mancato invio da parte dell'Azienda del modello n. 4 (versamento contributi) sospende il pagamento delle prestazioni, che saranno inviate non appena la ditta provvederà a regolarizzare la propria posizione.**

#### **art.7 Quote di Servizio OO.AA e OO.SS**

[Torna all'indice](#)

Le quote di servizio sono volontarie e sono dello 0,15% calcolate sulla retribuzione lorda di fatto corrisposta ai dipendenti.

#### **art.8 Recesso**

[Torna all'indice](#)

In caso di recesso volontario da parte dell'azienda, la stessa dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata con almeno un mese di preavviso dalla scadenza del contratto come specificato all'art. 1 di questo regolamento.

## **art.9 Sanzioni**

[Torna all'indice](#)

In caso di tardivo o omesso versamento dei contributi al Ebam-Fiam il Consiglio di Amministrazione potrà applicare una sanzione pecuniaria mensile da determinarsi.

## **art.10 Gestione del FIAM**

[Torna all'indice](#)

Presso il fondo sono istituite:

- A) l'anagrafe delle aziende iscritte;
- B) l'anagrafe dei titolari, soci e collaboratori familiari
- C) l'anagrafe dei dipendenti che hanno diritto alle prestazioni.

## **art.11 Diritto alle prestazioni**

[Torna all'indice](#)

Usufruiranno dell'assistenza tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i lavoratori a domicilio, le aziende, i titolari, i soci e i collaboratori familiari delle imprese aderenti al Fondo ed in regola con i versamenti come previsto dall'art. 5 del regolamento. Di tutte le prestazioni date in qualsiasi forma deve essere tenuta registrazione cronologica con l'indicazione degli importi erogati.

**QUANTO NON PREVISTO DAL PRESENTE REGOLAMENTO SARA'  
DISCIPLINATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**